

- **L'aggravante della relazione affettiva nel reato di stalking scatta a prescindere dalla convivenza.**

Cassazione penale, sez. I, sentenza 14.03.2018, n. 11604

Il caso è quello di un uomo che, avendo posto in essere ripetute condotte di ingiuria, minaccia, disturbo telefonico, percosse in danno di una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, veniva condannato (tra l'altro) per il reato di stalking aggravato ex art. 612bis, comma 2, c.p. Norma questa che dispone: *“La pena è aumentata se il fatto è commesso [...] da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa [...]”*.

L'imputato, tramite difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, contestando in particolare l'applicazione dell'aggravante menzionata, in ragione del fatto che non vi era mai stata convivenza con la p.o. Sosteneva che l'aggravante avrebbe potuto essere riconosciuta solo qualora vi fosse stato un rapporto di convivenza perché, nelle ipotesi in cui il legislatore ha voluto attribuire alla relazione affettiva la valenza di aggravante, indipendentemente dalla convivenza, lo ha detto espressamente. Come fatto ad esempio, nella previsione dell'aggravante del reato di violenza sessuale (art. 609bis c.p.) in cui la norma relativa (art. 609ter c.p., comma 1, n. 5quater) contiene proprio le parole “anche senza convivenza”.

Gli Ermellini hanno ritenuto non condivisibile la prospettazione del ricorrente, argomentando che la precisazione normativa “anche senza convivenza” ha la sua *ratio* nella particolare struttura del reato di violenza sessuale. Difatti se la norma non avesse previsto le parole virgolettate, si sarebbe potuto ritenere, in considerazione dell'attinenza del detto reato alla sfera sessuale ed alle connesse particolarità, che solo in presenza di una relazione affettiva caratterizzata da convivenza fosse possibile ravvisare l'aggravante. Concludono, quindi, affermando che *“La medesima esigenza di specificazione non si ravvisa [...] per la previsione normativa di cui all'articolo 612-bis c.p., comma 2, che prevede l'aggravante del reato di atti persecutori commesso, fra l'altro, da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Pur in mancanza della precisazione normativa sulla configurabilità dell'aggravante “anche senza convivenza”, infatti, l'indifferenza della situazione di convivenza rispetto a quella di non convivenza emerge comunque dalla pertinenza del reato a sfera diversa da quella sessuale”*.

TESTO:

Cassazione penale, sez. I, 03/10/2017, (ud. 03/10/2018, dep.14/03/2018), n. 11604

- Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 febbraio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava l'imputato V.P.E. colpevole dei seguenti reati: a) atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., delitto aggravato ai sensi del comma 2, commesso, dal (OMISSIS) come da querela del 3 maggio 2014, con ripetute condotte di

ingiuria, minaccia, disturbo telefonico, percosse ed altro, in danno di D.F., con la quale l'imputato aveva precedentemente intrattenuto una relazione sentimentale; b) incendio di cui all'art. 423 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, commesso il (OMISSIS), in danno sia di G.P., madre della D., sia di numerose altre persone, dando fuoco alle loro autovetture parcheggiate, con nesso teleologico rispetto al capo a); c) porto ingiustificato di un coltello a serramanico, reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commesso il (OMISSIS).

Venivano riconosciute le circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e le generiche; la continuazione; la diminuzione per la scelta del rito. La pena complessiva finale veniva determinata in anni due e mesi quattro di reclusione. L'imputato veniva condannato, altresì, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, con una provvisoria.

2. In parziale riforma della predetta sentenza, su appello dell'imputato, rigettato per il resto, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 novembre 2015, riteneva la consumazione del delitto di atti persecutori limitata al periodo dal 22 aprile al 2 maggio 2014 e riduceva la pena complessiva ad anni due, mesi uno, giorni dieci di reclusione.

2. L'avv. Franco Moretti, in difesa del V., ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 1 febbraio 2016 affidato a tre motivi, ed ha presentato atto datato 6 marzo 2017, articolato in due motivi nuovi.

2.1. Con il primo motivo dell'atto di ricorso, ribadito con il primo dei motivi nuovi, si deduce, richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al reato di atti persecutori di cui al capo a), erronea applicazione dell'art. 612-bis c.p. e mancanza di motivazione. Per la consumazione del reato di atti persecutori non sono sufficienti condotte di minaccia o molestie, ma è necessario che sia accertato il verificarsi di un danno consistente in un perdurante stato di ansia e di paura cagionato nella persona offesa da reiterate condotte dell'imputato. Il giudice di appello non ha speso nessuna argomentazione sul punto. Ciò ha determinato: 1) mancanza di motivazione; lo stesso giudice ha escluso la sussistenza di uno stato di ansia e di paura, in D.F., per un primo periodo, ed ha assolto l'imputato in relazione a tale periodo, ma non ha spiegato perché ha ritenuto sussistente detto stato per il periodo successivo, in relazione al quale ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato; 2) mancanza di esame delle censure dedotte sul punto con l'atto di appello; 3) erronea applicazione della norma incriminatrice, che richiede l'insorgenza di uno stato di ansia e di paura nella vittima, come evento del reato.

2.2. Con il secondo motivo dell'atto di ricorso, ribadito con il secondo dei motivi nuovi, si deduce, richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al reato di atti persecutori di cui al capo a), erronea applicazione dell'art. 612-bis c.p., comma 2.

Il giudice di appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante della relazione affettiva, in mancanza di una convivenza presente o passata. Nel prevedere come circostanza aggravante una relazione affettiva fra la persona offesa e l'autore del reato di atti persecutori, il testo della disposizione citata non include l'espressione "anche senza convivenza", ma deve ritenersi, in virtù di una interpretazione sistematica della norma e del canone ermeneutico *ubivoluit dixit, ubinoluittacuit*, che l'aggravante possa essere

riconosciuta solo qualora vi sia o vi sia stato un rapporto di convivenza fra i predetti soggetti, avuto riguardo al fatto che, nelle ipotesi in cui il legislatore ha voluto attribuire alla relazione affettiva una valenza come aggravante, indipendentemente dalla convivenza, lo ha indicato espressamente.

Così per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., in cui l'analogia aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5) quater, contiene le parole "anche senza convivenza". E sia l'una sia l'altra aggravante sono state introdotte dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

2.3. Con il terzo motivo dell'atto di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al reato di incendio di cui al capo c), erronea applicazione dell'art. 423 c.p. ed inosservanza dell'art. 424 c.p., comma 2. Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere il reato previsto da quest'ultima disposizione che punisce il danneggiamento seguito da incendio, diverso per l'elemento psicologico dal reato di incendio previsto dall'altra norma incriminatrice. L'imputato, infatti, come ha affermato nell'interrogatorio, e come era stato spiegato nell'atto di appello, non voleva provocare un incendio, altrimenti avrebbe cosparsa il liquido infiammabile ovunque, mentre i Vigili del fuoco hanno accertato che esso era presente soltanto sotto l'autovettura di D.F.. Il precedente citato dalla Corte di appello, cioè la sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 4506/1995, riferito ad una ipotesi di incendio di un capannone al fine di conseguire una indennità assicurativa, non ha peso nel caso in esame, date le differenze fra i due casi.

- Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, ribadito con il primo dei motivi nuovi e riguardante il reato di cui al capo a), è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015 - dep. 27/11/2015, P.M. in proc. S., Rv. 265530; caso in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che la persona offesa non avesse riferito espressamente di essere impaurita, alla luce dei certificati medici sulle lesioni subite, delle annotazioni di polizia giudiziaria sul suo stato di esasperazione e spavento, dei messaggi sms di minaccia). Nel delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonomia ed unitaria offensivista', in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016 - dep. 27/12/2016, G, Rv. 269081).

Nel caso in esame, la motivazione circa la sussistenza dell'evento, in relazione al periodo

ritenuto dal giudice di appello per la responsabilità dell'imputato, è carente, perché, dopo aver riconosciuto che l'epoca dei fatti in contestazione doveva essere suddivisa in due periodi, e dopo aver escluso la sussistenza in (OMISSIS) di uno stato di ansia e di paura per il primo di detti periodi, non spiega da quali elementi dovrebbe ricavarsi che per il secondo di essi (compreso fra il 22 aprile e il 2 maggio 2014) in relazione al quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di atti persecutori, dovrebbe ritenersi che (OMISSIS) abbia riportato, a causa della condotta dell'imputato, quello stato di ansia e di paura che la norma incriminatrice richiede per la configurabilità del reato. In altri termini, il giudice di appello, nell'affermare il carattere persecutorio degli atti compiuti nel secondo periodo, ha manifestato di aver ritenuto la sussistenza nella vittima, per tale periodo, quello stato di ansia e di paura che ha negato per il primo periodo, ma non ha chiarito quali siano le basi fattuali alle quali ancorare l'assunto condannatorio.

2. Il secondo motivo, ribadito con il secondo dei motivi nuovi e riguardante l'aggravante di cui all'articolo 612-bis c.p., comma 2, è infondato. Non può essere condivisa la prospettazione del ricorrente nei termini esposti nel ricorso (di cui al punto 2.2. del "fatto"): in realtà, risponde ad una precisa esigenza di chiarezza l'inserimento della specificazione "anche senza convivenza" in quest'ultima norma, che prevede l'aggravamento del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis c.p. se vi è o vi è stata relazione affettiva fra l'agente e la persona offesa. La precisazione normativa ha la sua ratio, chiaramente emergente dal testo e ricollegabile alla particolare struttura del reato di violenza sessuale, nella necessità di evitare che possa revocarsi in dubbio la configurabilità dell'aggravante in mancanza della convivenza. Se la norma non avesse previsto le parole evidenziate, si sarebbe potuto ritenere, proprio in considerazione dell'attinenza del reato di cui all'articolo 609-bis c.p. alla sfera sessuale ed alle connesse particolarità, che solo in presenza di una relazione affettiva caratterizzata da convivenza fosse possibile ravvisare l'aggravante, ancorata al riconoscimento di un grado maggiore di offensività della condotta rispetto a quella dell'ipotesi semplice.

La medesima esigenza di specificazione non si ravvisa, invece, per la previsione normativa di cui all'articolo 612-bis c.p., comma 2, che prevede l'aggravante del reato di atti persecutori commesso, fra l'altro, da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Pur in mancanza della precisazione normativa sulla configurabilità dell'aggravante "anche senza convivenza", infatti, l'indifferenza della situazione di convivenza rispetto a quella di non convivenza emerge comunque dalla pertinenza del reato a sfera diversa da quella sessuale.

3. Il terzo motivo, riguardante il reato di incendio, non è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (articolo 424 c.p.) e quello di incendio (articolo 423 c.p.) è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre il reato di cui all'articolo 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.

Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'articolo 423 c.p., è applicabile quest'ultima norma e

non l'articolo [424 c.p.](#), nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013 - dep. 16/01/2014, Cavallari, Rv. 258942).

Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché' non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare ne' un incendio ne' il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014 - dep. 18/11/2014, Giagnoni, Rv. 260832; fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'articolo [424 c.p.](#), avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi).

Ciò posto in astratto, deve osservarsi che nel caso in esame il giudice di appello ha chiaramente spiegato, senza incorrere in alcun errore giuridico ne' in manifesta illogicità, l'inverosimiglianza della tesi difensiva che l'imputato non si fosse almeno rappresentato il pericolo che il fuoco divampasse raggiungendo le auto in prossimità di quella da lui avuta di mira. E il convincimento del giudice di appello in proposito risulta congruamente motivato, perché poggia sul rilievo che l'imputato utilizzò del liquido infiammabile e diresse la propria condotta verso un contenitore di carburante.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo a), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che svolgerà nuovo giudizio al riguardo senza incorrere nei vizi riscontrati. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente va condannato alla rifusione, in relazione al capo b), a favore della sola parte civile (OMISSIS) in considerazione del tenore dell'atto di costituzione, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano nel seguente dispositivo tenendo conto dell'attività svolta.

- PQM

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) per il reato di cui al capo b) che liquida in 3.200 Euro oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.

Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del [Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52](#) in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 Ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018